

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



II del 20 marzo 2026

Il PNRR entra nel rettilineo finale con le nuove linee guida MEF: il 30 giugno resta il termine perentorio per l'ultimazione lavori, con deroghe al 31 agosto solo per gli interventi rimodulati. Sul fronte della spesa corrente, l'atto di indirizzo per il CCNL 2025/27 presenta un conto da 784 milioni annui, imponendo accantonamenti prudenziali a tutela degli equilibri di bilancio. Tra le novità della settimana, spiccano i chiarimenti ARERA sul bonus rifiuti.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



ANCI. Pnrr, le linee guida per la conclusione dei progetti e la nota

Sono in via di pubblicazione le linee guida elaborate dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la conclusione dei progetti PNRR dei Comuni e degli altri soggetti attuatori. Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Pnrr, scadenze a tappe fra giugno e agosto per la fine dei lavori

Il Pnrr è entrato nel rettilineo finale, quello con le scadenze decisive per il completamento di riforme e investimenti. E per guidare gli enti attuatori in questa fase cruciale, Palazzo Chigi e ministero dell'Economia hanno completato una serie di istruzioni operative per chiarire i procedure e termini entro i quali vanno ultimati i lavori e, poi, rendicontate le spese: utilizzando il massimo della flessibilità possibile, senza uscire dai binari tracciati dalla Commissione europea.

Le linee guida inviate a soggetti attuatori, amministrazioni titolari, Ragionerie territoriali, Prefetture e sezioni regionali di controllo della Corte dei conti riguardano in modo puntuale 31 misure del Piano, di cui sono attuatori gli enti locali. Ma, come spiega lo stesso documento, sono applicabili dalle amministrazioni titolari anche agli altri interventi.

Tre i chiarimenti principali, molto attesi soprattutto da Comuni ed enti territoriali. Primo: per la rendicontazione e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi Pnrr, le eventuali scadenze intermedie al 31 marzo non producono effetti diretti (tra le misure interessate ci sono anche i Piani innovativi per la qualità dell'abitare e gli interventi nell'idrico di cui ieri il ministero delle Infrastrutture ha ufficializzato il rinvio al 30 giugno). Con la conseguenza che anche in tutti questi casi la data decisiva è quella del 30 giugno. Questo termine generale fissato dalle regole Ue di Next Generation Eu, e qui arriva la seconda indicazione centrale, può essere superato per gli interventi individuati a partire dalla rimodulazione straordinaria approvata l'8 dicembre 2023, i cui fondi sono stati distribuiti con avvisi pubblici nel corso del 2024 e del 2025. In questi casi, il completamento delle operazioni va assicurato entro il 31 agosto. Ma in via eccezionale, su richiesta degli attuatori le amministrazioni titolari potrebbero autorizzare la conclusione anche di altri interventi oltre il 31 giugno, senza ovviamente superare il 31 agosto.

Un terzo elemento di flessibilità riguarda gli investimenti nei quali è concesso alle imprese un tempo supplementare, fino a 60 giorni, per l'ultimazione dei «lavori residuali di modesta entità»: questa finestra aggiuntiva non ferma le carte per la rendicontazione, che seguono quindi la strada ordinaria.

Obiettivo evidente del vademecum realizzato in tandem dalla Struttura di missione Pnrr della presidenza del Consiglio e dall'Ispettorato per il Piano di ripresa e resilienza della Ragioneria generale è di offrire un supporto operativo chiaro nel tornante più delicato in vista del traguardo. Non va dimenticato, infatti, che in questo primo semestre del 2026 il calendario indica 159 tra milestone e target, per un totale di 28,4 miliardi, cioè valori tripli rispetto alla media delle nove tappe precedenti; anche perché arrivano inevitabilmente a completamento tutti i filoni che sono stati sviluppati nel corso di questi cinque anni di sviluppo del Piano.

Nascono da qui le molte incognite che in questi mesi si sono moltiplicate intorno alle procedure da seguire, e che hanno spinto imprese e amministrazioni locali a chiedere l'aiuto del Governo. Di questo pressing c'è traccia evidente anche nei lavori parlamentari sulla conversione in legge del decreto Pnrr, in cui tutti i gruppi hanno presentato alla Camera un emendamento gemello per spostare il termine dei lavori al 31 luglio: i testi sono entrati fra gli emendamenti «segnalati», ma non paiono destinati ad arrivare al traguardo, anche perché non sono in linea con le regole Ue. A differenza delle istruzioni di Palazzo Chigi e Mef, che peraltro non si limitano a chiarire la scansione del calendario, ma specificano i contenuti puntuali dei documenti di rendicontazione offrendo anche modelli standard per il certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione-fornitura.

Il primo dovrà contenere, oltre all'identificazione dell'intervento (con missione, componente e investimento) e alla descrizione sintetica dell'oggetto dell'appalto con la localizzazione dell'opera, i riferimenti contrattuali (contratto, importo e codici) e la data di emissione, cioè l'informazione chiave per la verifica del rispetto dei tempi. Il tutto con la firma del direttore dei lavori, dell'operatore economico e il visto del responsabile unico del procedimento. Se i certificati già acquisiti dalla piattaforma ReGis presentano questi requisiti minimi, non ci sarà bisogno di

documentazione ulteriore.

Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, infine, andranno prodotti gli altri documenti giudicati necessari per i controlli, come quelli relativi all'assenza di impatti negativi sull'ambiente (Dnsh).

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Pnrr/2 – Altri tre mesi per completare i programmi Pinqua e opere idriche

Arriva l'attesa – e annunciata – proroga di tre mesi per completare i cantieri del programma Pinqua (qualità dell'abitare). Ad appena 15 giorni dalla scadenza del 31 marzo, il Mit ufficializza lo slittamento al 30 giugno per il problematico programma gestito dal ministero con i fondi Pnrr.

Con una novità. Oltre ai cantieri del Pinqua, potranno beneficiari di tre mesi di tempo «alcuni interventi del settore idrico». La nota del ministero precisa che la proroga riguarda «le scadenze di propria competenza previste per il mese di marzo». La scelta, spiega il Mit, mira a «salvaguardare risorse strategiche, tutelare gli investimenti e garantire il completamento degli interventi su tutto il territorio nazionale». Il comunicato informa inoltre che «per l'ultimo anno di attuazione del Piano, il Mit ha inoltre adottato il nuovo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per gli investimenti di propria competenza, con l'obiettivo di rafforzare le procedure già operative, accompagnare i Soggetti Attuatori nella fase conclusiva e favorire il conseguimento degli obiettivi previsti». Confermato, infine, «il proprio supporto ai Soggetti Attuatori, per assicurare il completamento degli interventi e una gestione efficace della fase finale di attuazione del Pnrr».

Leggi l'[articolo](#).

Contabilità



Corte dei Conti. Criteri di individuazione e limiti delle entrate di dubbia esazione

Sebbene il principio contabile applicato non fornisca un elenco rigido delle entrate di dubbia e difficile esazione, la loro individuazione non è una scelta discrezionale dell'amministrazione. Ogni valutazione deve necessariamente fondarsi sul principio di prudenza e richiede una motivazione tecnica rigorosa che tenga conto dei tassi di riscossione storici o di specifici elementi di fatto e di diritto emersi nel tempo.

Al contrario, l'esclusione automatica dal calcolo della dubbia esigibilità è riservata esclusivamente a categorie di entrate considerate certe per natura o per modalità di accertamento. Rientrano in questa deroga i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche, quelli garantiti da fidejussione e le somme riscosse per conto di terzi e destinate al beneficiario finale. A queste si aggiungono le entrate tributarie accertate per cassa, le quali, per definizione, vengono contabilizzate solo al momento dell'effettivo incasso.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Il ruolo del cronoprogramma e del FPV nella

programmazione delle opere pubbliche

Il cronoprogramma dei pagamenti rappresenta lo strumento tecnico indispensabile per individuare con accuratezza gli esercizi finanziari in cui le obbligazioni giuridiche giungono a scadenza, divenendo effettivamente esigibili.

La sua mancanza pregiudica la funzione programmatica dell'ente, poiché impedisce di monitorare correttamente sia i tempi di esecuzione delle opere pubbliche, sia le criticità operative che possono insorgere durante i lavori.

In questo contesto, il fondo pluriennale vincolato agisce come pilastro per il rafforzamento della programmazione di bilancio, garantendo la formulazione di previsioni coerenti e attendibili. Tale meccanismo assicura la corretta gestione dei flussi finanziari attraverso la reimputazione degli impegni di spesa, operazione che deve avvenire nel rigoroso rispetto del criterio dell'esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Accantonamento risorse per rinnovi contrattuali e tutela degli equilibri di bilancio

Secondo la giurisprudenza contabile, sebbene la creazione del fondo per i rinnovi contrattuali sia presentata dai principi contabili come una facoltà e non come un obbligo assoluto, l'accantonamento preventivo delle risorse nelle more della sottoscrizione del CCNL rappresenta una misura prudenziale fondamentale.

Tale adempimento garantisce, in una prospettiva di lungo periodo, la stabilità e la tenuta degli equilibri finanziari dell'ente, indipendentemente dalle specifiche contingenze del momento.

L'istituzione di questa riserva risponde ai criteri di sana gestione finanziaria, configurandosi come un accantonamento vincolato a una destinazione specifica. Questa strategia protegge le altre voci del bilancio di previsione, impedendo che l'esborso per i rinnovi contrattuali finisca per gravare in modo imprevisto o eccessivo sugli esercizi futuri, compromettendo la pianificazione economica complessiva.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Rendicontazione e natura dei titoli partecipativi nel conto giudiziale

I titoli partecipativi sono classificati come beni mobili a norma dell'articolo 20, lettera c), del Regio Decreto 827/1924, e per questo motivo l'agente contabile è investito di responsabilità precise. Egli non deve limitarsi a certificare la semplice esistenza fisica o la custodia dei titoli, ma ha l'obbligo di garantire che la loro rappresentazione economico-patrimoniale sia fedele e costantemente aggiornata.

Il conto giudiziale non può risolversi in una mera elencazione formale o nominalistica delle partecipazioni. Al contrario, deve fornire un'immagine speculare della situazione reale, documentando con precisione ogni variazione di consistenza e assicurando la completa rendicontazione di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente. Questo rigore serve a garantire che il patrimonio mobiliare sia monitorato non solo nel suo aspetto statico, ma anche nelle sue dinamiche di valore e quantità.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Recupero sanzioni di Unioni e Comunità montane tramite riduzione dei trasferimenti ai comuni membri

Il provvedimento disciplina le modalità di recupero forzoso delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti delle Unioni di comuni e delle Comunità montane ai sensi del decreto direttoriale del 9 maggio 2023, stabilendo un meccanismo di sussidiarietà verticale nel pagamento del debito.

Qualora l'ente associato inadempiente non disponga delle risorse necessarie, la norma autorizza il Ministero a rivalersi direttamente sulle spettanze finanziarie di uno o più comuni facenti parte della compagine associativa, a patto che questi presentino una sufficiente disponibilità economica nei propri flussi di cassa. Tale operazione contabile si concretizza attraverso una riduzione proporzionale dei trasferimenti compensativi o, in alternativa, mediante una decurtazione delle quote spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale, garantendo così all'amministrazione centrale la riscossione integrale delle somme dovute indipendentemente dalla situazione finanziaria dell'ente capofila.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



Ministero dell'Interno. Riparto del contributo di 77 milioni di euro per il 2026 ai comuni di Sicilia e Sardegna per potenziare i servizi sociali locali

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2026, corredato della Nota metodologica con gli allegati 1 e 2, recante: "Riparto del contributo di 77 milioni di euro, per l'anno 2026, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, nonché recante gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive, per l'anno 2026, previsto dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei Conti il 4 marzo 2026, n. 864, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).



Ministro per la Pubblica Amministrazione. "Risorse in Comune": acquisti su MePA fino al 31 marzo

Prosegue la fase attuativa dell'Avviso "Risorse in Comune", l'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica finanziata dal PNRR – NextGenerationEU e rivolta ai Comuni tra 5.000 e 25.000 abitanti.

Fino a martedì 31 marzo, i Comuni ammessi al finanziamento potranno effettuare, o completare, gli ordini di acquisto dei beni e dei servizi necessari al rafforzamento della propria capacità amministrativa, scegliendo tra quelli previsti nelle schede catalogo individuate ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso "Risorse in Comune".

Gli acquisti devono essere effettuati tramite il catalogo MePA, utilizzando le funzionalità dedicate del Portale [Acquistinrete PA](#).

Per agevolare la successiva fase di rendicontazione, il Dipartimento della funzione pubblica, con il supporto del Ministero dell'economia e delle finanze, ha concluso le operazioni di censimento di tutti i progetti (CUP) ammessi al finanziamento. Ogni Comune può quindi già procedere con le attività di accreditamento sulla piattaforma Regis accedendo alla sezione "[Area Enti](#)" del portale, e tenendo conto delle indicazioni e informazioni fornite tramite le FAQ pubblicate sulla piattaforma [SharePA](#).

Questo passaggio risulta fondamentale per garantire il corretto utilizzo delle risorse assegnate e assicurare il rispetto delle tempistiche previste dal Piano; proprio in questa fase, ogni Comune potrà trasformare questa opportunità in un reale passo in avanti per migliorare i servizi offerti alla propria comunità.

Leggi l'[articolo](#).



IFEL. Obiettivi in Comune: rendicontazioni 2025 e nuove funzionalità della piattaforma

Sono stati pubblicati sulla piattaforma "[Obiettivi in Comune](#)" gli applicativi di supporto per la compilazione delle rendicontazioni relative agli obiettivi di servizio del sociale, degli asili nido e del trasporto scolastico degli studenti con disabilità per l'anno 2025.

Le risorse complessive destinate a questi tre ambiti hanno raggiunto nel 2025 circa 858,9 milioni di euro, ora confluite nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dall'articolo 1, comma 496, della legge 213/2023, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023.

Nella piattaforma è inoltre disponibile l'applicativo per il monitoraggio del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità (ASACOM).

"Obiettivi in Comune" rappresenta uno strumento operativo pensato per supportare i Comuni nella raccolta, gestione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi sociali, semplificando al tempo stesso le attività di rendicontazione e migliorando la qualità dei dati.

Perché utilizzare "Obiettivi in Comune"

Uno dei principali vantaggi della piattaforma è la precompilazione dei dati, che consente agli enti di partire da informazioni già disponibili, riducendo il carico amministrativo e il rischio di errori.

La piattaforma consente inoltre un controllo della qualità dei dati inseriti, contribuendo a migliorare l'affidabilità delle informazioni trasmesse. In caso di criticità, è previsto anche un sistema di recall dei Comuni che non hanno completato correttamente la rendicontazione.

Un ulteriore elemento di semplificazione è rappresentato dall'invio automatico delle relazioni di rendicontazione a "Opencivitas", che riduce i passaggi operativi e garantisce maggiore uniformità nei flussi informativi. Il Comune troverà i dati compilati direttamente nella piattaforma "Opencivitas" e dovrà solo confermarli.

Nuove funzionalità della piattaforma

La piattaforma "Obiettivi in Comune" è stata ulteriormente arricchita con una serie di contenuti e strumenti di supporto pensati per accompagnare i Comuni in tutte le fasi della rendicontazione. In particolare, sono disponibili:

- la normativa di riferimento, utile per orientarsi nel quadro regolatorio e negli obblighi previsti;
- le proiezioni, che consentono agli enti di valutare in anticipo gli obiettivi e gli andamenti attesi;
- le FAQ, che raccolgono i principali quesiti operativi e interpretativi emersi nelle rendicontazioni;
- i webinar svolti a febbraio 2026, che offrono un supporto formativo diretto e approfondito sulle modalità di compilazione e sulle novità introdotte.

L'integrazione di questi strumenti risponde all'esigenza di rendere la piattaforma non solo un

ambiente di raccolta dati, ma anche un vero e proprio hub informativo e formativo, in grado di ridurre le incertezze interpretative, migliorare la qualità delle rendicontazioni e supportare i Comuni in modo continuativo e strutturato.

Le cose da ricordare

Per quanto riguarda gli adempimenti, è importante tenere presenti alcune indicazioni operative. I Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, insieme a quelli della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, sono tenuti a presentare quattro relazioni.

Diversamente, i Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia devono presentare esclusivamente la relazione ASACOM.

La scadenza per la presentazione delle relazioni è fissata al 31 maggio 2026. Infine, è necessario ricordare che le relazioni relative al sociale e agli asili nido devono essere allegate al rendiconto annuale dell'ente, costituendo parte integrante della documentazione contabile.

Novità metodologiche per il 2025

Gli applicativi recepiscono le importanti novità metodologiche approvate dalla Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard:

Asili nido

- **Riserva di posti:** è prevista la possibilità di rendicontare posti riservati con altri Comuni, con strutture private e con scuole materne statali anche in assenza di utenti frequentanti, al fine di garantire la continuità e l'adeguata disponibilità del servizio sul territorio.
- **Anticipatari:** Viene introdotta la possibilità per i Comuni fino a 5.000 abitanti di rendicontare le risorse utilizzando la categoria degli "anticipatari", ovvero i bambini che accedono alla scuola materna statale e paritaria prima dei 3 anni.

Trasporto scolastico per studenti con disabilità

- **Aumento del tetto massimo:** le risorse destinate al miglioramento qualitativo del servizio possono ora raggiungere fino al 40% delle risorse aggiuntive assegnate. Questa modifica mira a garantire una maggiore qualità nei servizi di trasporto scolastico.

Conclusioni

"Obiettivi in Comune" si configura quindi come uno strumento strategico per i Comuni, capace di semplificare gli adempimenti, migliorare la qualità dei dati e rafforzare la capacità di monitoraggio dei servizi sociali.

L'integrazione tra fonti informative e l'automazione dei processi rappresentano elementi chiave per una gestione più efficiente e trasparente del sistema di welfare locale.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Intesa in Conferenza Unificata sul Piano non autosufficienza 2025-2027 e riparto Fondo

In sede di Conferenza Unificata, che si è svolta il 18 marzo 2026, è stata raggiunta l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e di riparto del Fondo per le non autosufficienze relativo al triennio 2025-2027.

Il DPCM provvede al riparto alle Regioni per il successivo trasferimento agli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse del Fondo per la Non Autosufficienza 2025-27, finalizzato alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria per la platea delle persone con disabilità e le persone anziane non autosufficienti, che ammonta a 982,2 milioni nel 2025, 934,5 milioni di euro nel 2026 e 1.108,4 milioni di euro nel 2027.

Il decreto adotta anche il Piano per la non autosufficienza 2025-2027, che riguarda le persone con

disabilità non autosufficienti fino ai 70 anni (frutto di un percorso condiviso, già approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale e dalla CTFS) e prevede la successiva adozione con decreto (art.6) del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziani (di età pari o superiore a 70 anni) 2025-27.

Sul totale delle risorse, sono previste quote vincolate:

- 250 milioni annui per i LEP anziani (assistenza domiciliare, servizi di sollievo e supporto alle famiglie) ripartiti per il 70% sulla base degli anziani residenti di età pari o superiore a 70 anni e per il 30% per i titolari di indennità di accompagnamento di età pari o superiori a 70 anni;
- 50 milioni per l'assunzione di personale sociale nei PUA;
- 14,64 milioni per i progetti di Vita indipendente.

Su richiesta di Anci, è stata introdotta una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse tra le due platee (persone con disabilità e anziani NA), senza un riparto rigido a monte: saranno Regioni e ATS a definire la programmazione in base alle esigenze territoriali.

Una parte delle risorse del FNA è destinata infatti in maniera indistinta a entrambe le platee: tale quota è pari a 605,1 milioni di euro per il 2025, 619,9 milioni di euro per il 2026 e 793,8 milioni di euro per il 2027, ed è ripartita tra le Regioni sulla base dei seguenti criteri (aggiornati su richiesta della Corte dei Conti e della CTFS):

- 80% in base alla popolazione residente pari o superiore ai 75 anni;
- 10% sull'incidenza delle indennità di accompagnamento
- 10% sulle certificazioni di gravità ex art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

In sede di Conferenza, nell'esprimere l'intesa, Anci ha sottolineato tuttavia l'assoluta necessità, stante il grande ritardo accumulato, di procedere con la massima urgenza al perfezionamento dell'iter di adozione del decreto, nonché di procedere ad una revisione complessiva del funzionamento del Fondo, volta a superare le criticità strutturali attuali e a garantire una programmazione più fluida e stabile per i territori; esigenza che deve estendersi all'intero sistema di finanziamento delle politiche sociali.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



PNRR. Farmacie rurali, primo decreto di erogazione contributi della Struttura di missione PNRR della PCM per 195 presidi territoriali

«Con la pubblicazione del primo decreto di erogazione prosegue l'attuazione di una misura strategica del PNRR per rafforzare la sanità di prossimità e per assicurare servizi essenziali ai cittadini. Le farmacie rurali rappresentano un presidio fondamentale per garantire l'accesso ai servizi sanitari nei territori più fragili e nelle aree interne».

Così il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, commenta la firma del primo decreto – adottato dall'Ufficio V della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri – di erogazione dei contributi previsti dall'Avviso pubblico 2025 per il consolidamento delle farmacie rurali finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Il provvedimento – spiega Foti – autorizza l'erogazione delle risorse alle prime 195 farmacie beneficiarie per un importo complessivo di 4.365.574 euro».

Il decreto segue il provvedimento di ammissione al finanziamento dei progetti, adottato nel novembre 2025, nell'ambito del PNRR – Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 3 «Interventi speciali per la coesione territoriale», investimento dedicato alle strutture sanitarie di

prossimità territoriale.

La misura è finalizzata a sostenere il rafforzamento delle farmacie situate nei comuni, nelle frazioni e nei centri abitati con meno di 5.000 abitanti, favorendo interventi di innovazione tecnologica e lo sviluppo dei servizi sanitari territoriali.

Il provvedimento riguarda le prime farmacie tra le oltre 1.200 ammesse a finanziamento nell'ambito della misura. Ulteriori decreti di erogazione saranno pubblicati nelle prossime settimane, a seguito delle verifiche previste dalla normativa sugli aiuti di Stato.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



Giustizia tributaria. Esclusione dell'agevolazione IMU per i fabbricati oggetto di recupero edilizio

I fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2021, n. 380, ivi compresi quelli acquistati e ristrutturati mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica per essere destinati dall'impresa alla vendita, non possono beneficiare dell'agevolazione in materia di IMU prevista dall'art. 1, comma 751, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Tale disposizione prevede infatti l'applicazione – per gli immobili costruiti e destinati alla vendita, ma rimasti invenduti e non locati – di una aliquota ridotta fino al periodo d'imposta 2021 ed un'esenzione totale a decorrere dal 2022.

Questo è il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, che, nel motivare la propria decisione, ha esteso all'art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019 la formulazione analoga dell'art. 13, comma 9-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, trattandosi di norme di identico contenuto. Richiamando altresì alcune pronunce della Cassazione (cfr. C. Cass. civ., sez. V, ordinanze 21 aprile 2025, n. 10392 e n. 10394), i giudici hanno ribadito che l'agevolazione spetta esclusivamente ai “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, vale a dire ai cosiddetti fabbricati merce delle imprese edili.

Nel caso di specie, la Corte bolzanina non ha riconosciuto il beneficio in materia di IMU ad una società operante nel settore della costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili, in quanto i fabbricati oggetto della controversia risultavano interessati da interventi di incisivo recupero edilizio e, pertanto, non rientrano nel campo applicativo della norma agevolativa.

Leggi l'[articolo](#).



ARERA. Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti

Le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti sono state disposte dall'Autorità con la delibera 355/2025/R/rif e il relativo allegato TUBR, testo unico bonus rifiuti.

Per facilitare la comprensione e l'applicazione della normativa in vigore, nel seguito si riportano i principi generali e alcuni chiarimenti che forniscono riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori.

Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAta ai fini dell'erogazione del bonus:

- il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta

- dall'utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva non viene erogato il bonus. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva;
- i requisiti di ammissione al bonus previsti dall'articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:
 - l'utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE
 - l'utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente)
 - il nucleo deve avere una sola utenza a cui è attribuito il bonus nell'anno di competenza della DSU;
 - nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore applica l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAtè;
 - per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;
 - il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l'utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAtè;
 - il gestore ha la facoltà (e non l'obbligo) di trattenere il bonus se l'utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);
 - il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il chiarimento riportato nel seguente [comunicato operatori](#)).

RISPOSTE A CASI PARTICOLARI SUDDIVISE PER ARGOMENTO QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE AGEVOLAZIONE

1. Casi in cui nel 2025 il gestore ha già corrisposto un bonus-sconto ai sensi di delibere/provvedimenti del Comune. Come erogare il bonus nazionale 2025?

Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GRTU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come stabilito dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari, ma il relativo costo non potrà essere portato in perequazione poiché tali migliori condizioni non possono essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.

Conseguentemente nell'anno 2026 i GTRU, anche qualora abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all'anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull'importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 al netto del bonus sociale eventualmente già corrisposto per il medesimo anno.

2. L'importo del bonus deve conteggiare anche il TEFA? Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA?

No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/TPC dovuta nell'anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell'IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che deve essere decurtato dall'agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.

CASI DI CESSAZIONE DELL'UTENZA Art. 12 TUBR

Premessa: il GTRU deve trattare i casi di cessazione di sua competenza: se non si riceve la DSU per un determinato nucleo, il bonus verrà gestito dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati.

Caso 1) Cessazione nel corso dell'anno per trasferimento in altro indirizzo nello stesso Comune: varie casistiche

- Se un'utenza cessa nel corso dell'anno, ad esempio il 31/10/2025, il bonus deve essere calcolato sull'importo dovuto per il periodo 1/1/2025–31/10/2025 (data di cessazione, come

comunicato dall'utente) e non sull'intero anno (365 giorni). Si tratta di casi residuali in cui il GTRU sa con certezza che il nucleo ISEE si è trasferito, ma resta nel suo territorio di competenza (magari vive da parenti/amici e non ha attivato una nuova utenza).

- Se un'utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all'utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L'importo dell'agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall'utente nell'anno di riferimento.
- Nei casi in cui le DSU ricevute da SGate sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, requisito per ottenere il bonus è la presenza di un'utenza domestica attiva nell'anno di applicazione del bonus (anno a ed erogazione nell'anno a+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).

Caso 2) Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell'anno dal comune X al comune Y: quale Comune riceve i flussi dati e chi eroga.

In linea generale si precisa che se il nucleo familiare presenta più di una DSU nel medesimo anno, il sistema SGate invia al gestore territorialmente competente nell'anno di validità della DSU l'ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell'anno a:

- se il nucleo ha presentato una sola DSU nell'anno, prima della data del cambio di Comune di abitazione, i flussi vengono inviati solo al GTRU del Comune X che dovrà quantificare ed erogare il bonus per l'intero anno.
- Se il nucleo ha cambiato Comune, ad esempio, a maggio e ha presentato 2 DSU nello stesso anno (es. una prima del trasferimento in data 31 gennaio 2025 e una successiva al trasferimento presentata, ad es. in data 30 settembre 2025, i dati funzionali all'erogazione verranno inviati da SGate al GTRU territorialmente competente per la seconda DSU, quindi al GTRU territorialmente competente per il Comune Y. Il gestore del comune Y quantifica il bonus in base alla TARI dovuta nell'anno a al gestore del Comune X se nota (ossia se il gestore cedente gli ha fornito queste informazioni); se non ha l'importo dell'anno a, applica l'agevolazione TARI in base alla TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta dal medesimo utente nell'anno a+1.

Cessazione per decesso dell'intestatario della TARI dopo aver presentato la DSU

- Se dopo il decesso dell'intestatario l'utenza viene volturata a nome di un soggetto appartenente al nucleo ISEE, l'utenza non si ritiene cessata e il bonus viene calcolato ed erogato per l'intero anno.
- Se l'utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell'intestatario e l'utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita. In SGate si restituisce esito Cessata, importo calcolato e non si indica l'indirizzo di una nuova abitazione.
- Nel caso in cui un utente beneficiario di bonus nell'anno es. 2025, viene a mancare nel marzo 2026 e la TARI 2025 non risulta pagata, se il gestore, in base alla normativa civilistica richiede agli eredi il pagamento della TARI 2025, può decurtarla della quota bonus spettante per tale annualità.
- **NOTA BENE.** Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell'asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso.

TEMPI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE Artt.10-11 TUBR

L'agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre

entro il 30 giugno.

Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale.

È prevista una deroga alla regola generale dell'erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno a+1 (comma 10.5 del TUBR).

UTENZE AGEVOLABILI IN CASO DI PIU' UTENZE E/O PERTINENZE

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per un'unica utenza (comma 3.3 TUBR).

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, l'agevolazione va applicata all'unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione (indirizzo associato alla DSU e comunicato da SGate in base ai dati trasmessi da INPS).

Nel caso in cui all'unità immobiliare dichiarata dal nucleo non sia associata un'utenza TARI/Tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare l'agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte all'individuazione di un'eventuale utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo (art. 6.3 TUBR).

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze. Pertanto, il bonus va calcolato con riferimento alla TARI/tariffa corrispettiva applicata ad una sola abitazione (abitazione principale) e alle relative pertinenze.

BONUS INTEGRATIVO

L'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

L'applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti.

Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione.

Il TUBR, come previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 disciplina il bonus nazionale e i relativi flussi e non disciplina agevolazioni, riduzioni o esenzioni deliberate dai Comuni e in generale misure sociali locali.

MOROSITA' E COMPENSAZIONE BONUS SOCIALE

Il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: gli insoluti degli utenti non devono tuttavia essere prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e 10.7 del TUBR).

Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Rassegna. Nuovo contratto, sui bilanci locali un altro conto da 784 milioni all'anno

L'accelerazione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego è netta, ed è particolarmente vitale per i dipendenti di Regioni ed enti locali che hanno livelli retributivi inferiori alla media delle altre Pa verso cui infatti tendono a spostarsi quando possono.

Molto meno rapido, però, è l'adeguamento dei bilanci e delle regole di finanza pubblica a questa nuova realtà: con il rischio, evidente in prospettiva, che l'aumento delle spese di personale generato dai rinnovi finisca per ridurre in modo sensibile gli spazi per nuove assunzioni, altra priorità per un comparto che negli anni ha perso oltre il 25% degli organici, e per mettere in fuorigioco soprattutto le amministrazioni dove i conti sono in affanno.

L'atto di indirizzo per il contratto nazionale 2025/27 indica la spesa aggiuntiva che gli enti del comparto dovranno sostenere per garantire, come imposto dalla legge, aumenti proporzionali a quelli pagati dal bilancio statale nelle amministrazioni centrali. A regime, dal 2027, si tratta di 998,81 milioni di euro all'anno, preceduti dai 329,6 milioni relativi al 2025 e dai 659,2 milioni legati a quest'anno.

Dal momento che i Comuni sostengono il 73% della spesa di personale del comparto, il conto presentato ai sindaci dal contratto si aggira intorno ai 722 milioni. Aggiungendo Città metropolitane e Province, si arriva a 784 milioni, il 79,2% della spesa complessiva che sarà messa in moto dal rinnovo.

Oltre alle cifre, contano le date. L'atto di indirizzo, ora al ministero dell'Economia e alla Funzione pubblica per le verifiche prima dell'invio all'Aran, è stato chiuso dal comitato di settore solo tre settimane dopo la firma definitiva del contratto 2022/24, che proprio in queste settimane sta impegnando gli uffici per l'applicazione degli aumenti a partire dalla busta paga di marzo e il calcolo degli arretrati. Quell'intesa determina una spesa strutturale aggiuntiva sostanzialmente analoga a quella del nuovo contratto, perché gli aumenti erano leggermente maggiori (6% contro il 5,4% previsto per il nuovo triennio) ma sono stati applicati a una massa salariale ovviamente un po' più leggera. Morale: la firma del nuovo accordo, attesa in tempi non lunghi in base all'obiettivo condiviso da Governo e sindacati, raddoppierà il conto in tre anni.

La notizia è positiva per i cedolini dei dipendenti, che dai due rinnovi attendono in media un aumento da 277,44 euro al mese divisi fra i 141,97 del vecchio triennio e i 135,44 del nuovo. Ma lo è un po' meno per i bilanci degli enti, e soprattutto per le prospettive delle nuove assunzioni. Perché l'intero impianto basato sulla «sostenibilità finanziaria», misurata in base all'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti stabili degli enti, sconta la differente elasticità fra incassi stabili (i margini fiscali sono quasi ovunque esauriti) e uscite in crescita.

Prima o poi, insomma, l'impianto andrà rivisto. Per evitare di irrigidire troppo i conti degli enti, e soprattutto per non limitare in modo strutturale quel rafforzamento degli organici indispensabile quanto l'aumento dei trattamenti economici dei dipendenti.

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Ultimi orientamenti applicativi

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi in materia di retribuzione di risultato segretari comunali e provinciali e welfare integrativo.

CCNL 2022-2024. Le risorse pari allo 0,80% del monte salari anno 2021, di cui all'art. 40,

comma 1 del CCNL del 26/02/2026 area FL, possono essere destinate anche a Welfare? In caso affermativo, chi decide tale destinazione a welfare? Le somme erogate sotto forma di welfare vanno correlate alla valutazione del segretario? (Id: 36909)

Sì, le risorse di cui all'art. 0,80% possono essere destinate in tutto o in parte anche ad welfare per espressa previsione dell'art. 40 del CCNL area FL siglato il 23.02.2026. La destinazione è decisa dall'ente, fermo restando che i criteri dei piani di welfare in base ai quali attribuire lo stanziamento dedicato a welfare formano oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. l) del suddetto CCNL. Le somme erogate sotto forma di welfare non possono essere correlate alla valutazione del segretario poiché, come è noto, non si applicano alla pubblica amministrazione le norme – previste per il settore privato – che consentono la conversione dei premi in welfare.

CCNL 2022-2024. Gli ulteriori incrementi previsti dall'art. 40 del nuovo CCNL area FL siglato il 23.02.2026 sono aggiuntivi rispetto agli importi annualmente destinati dagli enti ai sensi del precedente art. 39, entro i limiti percentuali ivi previsti? (Id: 36911)

L'art. 40 del nuovo CCNL area FL 2022-2024 prevede due tipologie di ulteriori risorse destinate a retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali:

- Risorse in misura pari allo 0,80% del monte salari di ente riferito ai segretari comunali e provinciali dell'anno 2021 a decorrere dal 1/1/2024: tali risorse vanno considerate alla stessa stregua degli incrementi contrattuali dei Fondi risorse decentrate previsti dai contratti collettivi nazionali; infatti, si tratta di risorse poste a carico del rinnovo contrattuale nazionale, le quali vanno obbligatoriamente stanziate e destinate senza soggiacere ai limiti di cui all'art. 23, comma 2 del d. Lgs. n. 75/2017; tali risorse possono essere anche destinate, in tutto e in parte, a welfare.
- Risorse fino allo 0,22% del monte salari di ente riferito ai segretari comunali e provinciali dell'anno 2021, in base alle previsioni di cui all'art. 1, comma 121 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025). La misura di tale ulteriore stanziamento, che si aggiunge a quello già previsto dall'art. 61, comma 3 del CCNL 16/7/2024, è definita annualmente dagli enti, in base alla propria capacità di bilancio, entro il suddetto limite dello 0,22%. Anche a tali risorse non si applica il limite di cui all'art. 23, comma 2 del d. Lgs. N. 75/2017.

Si chiarisce, inoltre, che le suddette due tipologie di risorse sono aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle, destinate a retribuzione di risultato, decise autonomamente da ciascun ente i sensi dell'art. 39 del CCNL del 23/02/2026, entro i limiti percentuali ivi previsti, e soggiacenti ai limiti di cui all'art. 23, comma 2 del d. Lgs. n. 75/2017.

Per il monte salari di ente posto a base dei calcoli delle diverse percentuali di incremento di cui sopra, deve farsi riferimento a quanto dichiarato nelle comunicazioni al conto annuale RGS.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Ministero dell'Interno. Il Dossier – Referendum 2026

Il Ministero dell'Interno pubblica un dossier rivolto, oltre che agli addetti ai lavori, a tutti i cittadini che desiderano approfondire l'evento referendario. All'interno vi sono notizie sui precedenti referendum, sulle varie fasi del procedimento, nonché sulle operazioni di voto e di scrutinio.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Diritto di accesso degli amministratori locali: tra mandato politico e tutela della privacy

I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza l'amministratore devono essere utilizzati solo per finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto della privacy.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Determinazione del quorum strutturale e computo del sindaco nelle sedute consiliari

Sull'esclusione del sindaco dal computo del quorum strutturale, il Consiglio di Stato, con sentenza n.1482/2018, ha osservato come sia "ben evidente, e fermo, il divieto di computare il sindaco ai fini del quorum costitutivo".

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Indagine RUP 2026: prorogata la partecipazione al 31 marzo 2026

Sono stati prorogati i termini per rispondere alla "Indagine RUP 2026". Per partecipare alla rilevazione annuale – promossa nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale RUP, istituito dal Piano Nazionale Formazione Appalti – PNRR Academy e realizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme a IFEL-Fondazione ANCI, SNA, ITACA, in collaborazione con ANAC, CONSIP e la Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici, coinvolge tutti i Responsabili Unici del Progetto italiani – si può rispondere entro il 31 marzo 2026 al questionario anonimo disponibile a questo link: <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/db4b3040-738e-03c4-b289-5ab527ebfca2>.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Applicazione ai comuni con meno di 3000 ab. normativa su parità di genere nelle giunte

Spetta al sindaco svolgere l'attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni, motivando adeguatamente l'eventuale impossibilità di adeguamento alla legge.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Mancato rispetto della parità di genere nelle giunte

Nei comuni sopra i 3.000 abitanti, la quota del 40% di rappresentanza di genere in giunta è un parametro di legittimità inderogabile, applicabile anche alle sostituzioni in corso di mandato. Eventuali deroghe sono ammissibili solo se supportate da un'istruttoria approfondita che dimostri

l'effettiva impossibilità di reperire assessori del genere meno rappresentato.

Nel caso specifico, la semplice indisponibilità temporanea delle consigliere elette non giustifica il mancato rispetto della norma, poiché il Sindaco ha l'obbligo di esplorare ogni soluzione, inclusa la nomina di assessori esterni (se previsti dallo statuto) o l'indizione di un avviso pubblico per raccogliere candidature idonee.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Qualificazione e gestione impianti sportivi: chiarimenti sull'affidamento diretto

Il Comunicato ANAC dell'11 marzo 2026 chiarisce che l'affidamento diretto di impianti sportivi a realtà senza scopo di lucro costituisce una deroga eccezionale all'evidenza pubblica, applicabile solo se la proposta è unica, finalizzata all'inclusione sociale e di valore inferiore alla soglia comunitaria. L'ente locale è tenuto a motivare rigorosamente il provvedimento e a utilizzare piattaforme digitali certificate, ma può procedere autonomamente senza necessità di qualificazione, poiché la natura diretta dell'affidamento esclude lo svolgimento di procedure comparative strutturate.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it